



COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 26/04/2004

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – La Comunità	pag.	5
Art. 2 – L'autonomia	pag.	5
Art. 3 – Lo Statuto	pag.	5
Art. 4 – Comune	pag.	6
Art. 5 – Stemma, gonfalone, titolo di città	pag.	6
Art. 6 – Territorio	pag.	6
Art. 7 – Il Ruolo	pag.	6
Art. 8 – Funzioni	pag.	7
Art. 9 – L'attività Amministrativa	pag.	8
Art. 10 – I Regolamenti comunali	pag.	8
Art. 11 – Programmazione e Pianificazione	pag.	8

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Art. 12 – Partecipazione di cittadini singoli ed associati	pag.	9
Art. 13 – Principi Generali sulla trasparenza	pag.	9
Art. 14 – Consulte Comunali, Cons. Com. degli studenti e forum giovanile	pag.	10
Art. 15 – Forme di consultazione	pag.	10
Art. 16 – Difensore Civico	pag.	10
Art. 17 – Elezioni del Difensore Civico	pag.	11
Art. 18 – Modalità elezione Difensore Civico	pag.	11
Art. 19 – Durata in carica	pag.	11
Art. 20 – Incompatibilità	pag.	11
Art. 21 – Revoca Difensore Civico	pag.	11

TITOLO III
COLLABORAZIONE CON I COMUNI, ALTRI SOGGETTI PUBBLICI
E PRIVATI CON LA COMUNITA'

Art. 22 – Collaborazione	pag.	12
Art. 23 – Consorzi	pag.	12
Art. 24 – Società	pag.	12
Art. 25 – Partecipazione a società di capitali	pag.	12
Art. 26 – Erogazione contributi a privati	pag.	12
Art. 27 – Informazioni e relazioni pubbliche	pag.	13
Art. 28 – Referendum Consultivi	pag.	13

TITOLO IV
FUNZIONI E SERVIZI

Art. 29 – Esercizio delle funzioni	pag.	13
Art. 30 – Istituzioni – Associazioni – Fondazioni	pag.	14
Art. 31 – Accordi di programma	pag.	14
Art. 32 – Conferenza dei Servizi	pag.	14

TITOLO V
ORGANI ELETTIVI

Art. 33 – Organi del Comune	pag.	14
-----------------------------	------	----

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 34 – Il Consiglio Comunale	pag.	14
Art. 35 – Elezione e composizione del Consiglio Comunale	pag.	15
Art. 36 – Durata in carica del Consiglio Comunale	pag.	15
Art. 37 – Adempimenti del Consiglio nella prima seduta di insediamento	pag.	15
Art. 38 – Competenze del Consiglio Comunale	pag.	15
Art. 39 – Linee programmatiche: presentazione e verifica	pag.	16
Art. 40 – Funzionamento	pag.	16
Art. 41 – Consiglieri Comunali	pag.	16
Art. 42 – Diritti dei Consiglieri Comunali	pag.	17
Art. 43 – Indennità	pag.	17
Art. 44 – Gruppi Consiliari	pag.	17

IL SINDACO

Art. 45 – Il Sindaco Organo Istituzionale	pag.	17
Art. 46 – Competenze del Sindaco quale organo responsabile del Comune	pag.	18
Art. 47 – Modi di esercizio della rappresentanza legale	pag.	18
Art. 48 – Incarichi agli assessori	pag.	19
Art. 49 – Nomine	pag.	19

GIUNTA COMUNALE

Art. 50 – Composizione Giunta e Presidenza	pag.	19
Art. 51 – Durata in carica	pag.	19
Art. 52 – Mozione di sfiducia	pag.	20
Art. 53 – Cessazione dei singoli componenti della Giunta	pag.	20
Art. 54 – Competenze della Giunta	pag.	21

TITOLO VI
ORGANI NON ELETTIVI

SEGRETARIO GENERALE

Art. 55 – Segretario Generale	pag.	22
Art. 56 – Il Vice Segretario	pag.	22
Art. 57 – Direttore Generale	pag.	22

RESPONSABILI AREE FUNZIONALI

Art. 58 – I responsabili aree funzionali	pag.	23
Art. 59 – Dirigenti con contratto a termine	pag.	24
Art. 60 – Conferenza responsabili area funzionale	pag.	24

TITOLO VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 61 – Organizzazione Uffici Comunali e dotazione organiche	pag.	24
Art. 62 – Ordinamento	pag.	25

TITOLO VIII REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 63 – Collegio dei revisori	pag.	25
Art. 64 – Bilancio di previsione	pag.	25
Art. 65 – Modifiche allo Statuto	pag.	26

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria e i caratteri distintivi propri della Società Civile che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio e assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le azioni positive volte a raggiungere e garantire le pari opportunità. Favorisce e valorizza le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali e indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

ART. 2

L'Autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti dell'ordinamento generale del Comune.

ART. 3

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
5. L'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti più idonei per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di tutti i cittadini.

ART. 4

Comune

1. Il Comune di Badia Polesine è l'Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e delle norme del presente Statuto.

ART. 5

Stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il Comune di Badia Polesine ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Regio Decreto in data 03.08.1930.
2. Il Comune fa uso, del gonfalone riconosciuto con Regio Decreto in data 20.11.1933.
3. Il Comune si pregia del titolo di città concesso con Regio Decreto in data 16.04.1817.

ART. 6

Territorio

1. Il Comune di Badia Polesine comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, come approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, per una estensione complessiva di Kmq. 44,55.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende oltre al Capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune, anche le frazioni di: Crocetta, Salvaterra, Villa d'Adige e Villafora.

ART. 7

Il Ruolo

Il Comune:

1. Esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto e i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità e indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare e agevolare la fruizione delle unità sociali realizzate ad un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti Locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

ART. 8

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di Stato Civile, di Statistica e di Leva Militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per esercizi di competenza Statale affidate dalla Legge secondo i rapporti finanziaria e le risorse da questa regolati.
4. Le funzioni di cui al precedente comma fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

ART. 9

L'Attività Amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere uniformata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza e i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 10

I Regolamenti comunali

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo criteri fissati dallo Statuto.
3. I Regolamenti di competenza del Consiglio Comunale, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 11

Programmazione e Pianificazione

Il Comune per realizzare le proprie finalità:

1. Adotta nell'azione di Governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nel piano dello Statuto e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Promuove, al fine di favorire il metodo della programmazione, soprattutto nel campo dello sviluppo economico, "gruppi lavoro misti" a carattere prevalentemente tecnico, aprendo la

partecipazione ad Enti di diritto pubblico e/o privato e ad associazioni od organismi economici operanti anche fuori dall'ambito locale.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

ART. 12

Partecipazione di cittadini singoli ed associati

1. Il Comune favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli ed associati ad ogni propria attività comprese quelle svolte in forma indiretta, garantisce a tutti l'informazione ed il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi in suo possesso. Il procedimento relativo alla visione e all'estrazione dei documenti verrà disciplinato da apposito Regolamento.
2. Il Comune assicura l'accesso dei cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento dei servizi e secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.
3. Il Comune valorizza le forme di consultazione popolare e stabilisce le procedure per l'ammissione di petizioni, istanze o altro.

ART. 13

Principi generali sulla trasparenza

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati o di quelli per i quali vi sia limitazione per espressa indicazione di legge.
2. I rapporti del Comune con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.
3. Il Comune assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, sui concorsi per l'assunzione di personale, sui modi di utilizzazione del proprio patrimonio.
4. La concessione di contributi, sussidi, incentivi ed in generale l'erogazione di benefici a singoli o enti di qualsiasi natura sono disposte sulla base di criteri stabiliti dal Regolamento.
5. Il Comune può istituire commissioni di controllo e/o d'indagine per la vigilanza sull'attuazione di Accordi di Programma, Convenzioni e Istituzioni, sul rispetto dei regolamenti nonché sull'attuazione di progetti/programmi che il Comune intende realizzare tramite consorzi e/o società a cui partecipa.

Art. 14

Consulte Comunali, Consiglio Comunale degli studenti e Forum Giovanile

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, è prevista la consultazione degli interessati o mediante udienze della competenti commissioni consiliari o attraverso apposite consulte (culturali, sportive, turistiche, etniche, a carattere sociale, religioso ed economico) regolate in termini di formazione e funzionamento da apposito Regolamento.
2. E' prevista, inoltre, la costituzione del Consiglio Comunale degli Studenti e/o del Forum Giovanile quale strumento di autorappresentazione dei giovani.
3. Gli organismi di cui al comma 2 hanno il compito di consentire alle rappresentanze delle scuole esistenti sul territorio, e dei giovani, di proporre linee di intervento ed iniziative da seguire dal Comune nella politica giovanile ed in materia di formazione – istruzione.
4. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale degli Studenti e del Forum Giovanile saranno regolati da apposito Regolamento da approvare previa consultazione delle organizzazioni e delle rappresentanza dei giovani e degli organismi collegiali studenteschi previsti dalla legge.
5. Sono esclusi dalla consultazione gli atti relativi a tariffe, tributi, strumenti urbanistici e gli altri atti per i quali la legge o lo Statuto prevedono altre forme di consultazione.

ART. 15

Forme di consultazione

1. Il Comune può prevedere forme di consultazione della popolazione o di categorie al fine di acquisire la migliore conoscenza di problemi di particolare rilevanza.
2. Al fine di consentire il coinvolgimento degli stranieri alla vita pubblico – amministrativa a livello locale, il Consiglio Comunale può istituire forme di partecipazione per stranieri residenti. L'istituzione, le modalità di elezione, le funzioni e le prerogative sono determinate da apposito Regolamento.

ART. 16

Difensore Civico

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione segnalando gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini nelle materie di competenza propria e delegata del Comune.
2. Le competenze del Difensore Civico sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

ART. 17

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale, di laurea o esperienza almeno quinquennale nella gestione amministrativa pubblica o privata o nell'esercizio di libere professioni.

ART. 18

Modalità elezione Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione si terranno successive sedute nelle quali è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 19

Durata in carica

1. Il Difensore Civico dura in carica per cinque anni dall'elezione e comunque fino all'elezione del successore e non può essere eletto per più di due volte consecutive.
2. Il Difensore Civico decade di diritto dalla carica qualora perda anche uno dei requisiti indicati.

ART. 20

Incompatibilità

1. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile:
 - Con la carica di membro del Parlamento, Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale o Circoscrizionale, membro di qualsiasi Organo di Unità Locali Socio Sanitarie, Amministratore o Consulente Legale, Tecnico o Amministrativo, di Istituzioni, Società, Enti, Consorzi, Titolare o Amministratore o Consulente Legale, Tecnico o Amministrativo di Imprese individuali singole o associate.
2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalle legge per i Consiglieri Comunali.

ART. 21

Revoca Difensore Civico

1. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o per documentata inefficienza a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

TITOLO III

COLLABORAZIONE CON I COMUNI, ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CON LA COMUNITA'

ART. 22

Collaborazione

1. Il Comune svolge la propria attività in modo coordinato e collaborando con Comuni ed altri soggetti pubblici nell'espletamento di attività tecnico-amministrative, socio-sanitarie e di sviluppo del territorio, sulla base di apposite convenzioni. Favorisce in particolar modo la costituzione di forme associative, unione e fusione dei Comuni.

ART. 23

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e/o funzioni, il Comune può costituire o partecipare a Consorzi con altri Comuni o altri Enti Pubblici, sulla base di una convenzione e di uno Statuto che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio.
2. Il bilancio, il conto consuntivo, i programmi ed i progetti del Consorzio sono trasmessi agli enti aderenti.

ART. 24

Società

1. La collaborazione si attua anche partecipando a società di capitali per l'attuazione di programmi e/o la realizzazione di opere.
2. I programmi e le opere di cui al comma 1 devono rientrare nella programmazione approvata dal Consiglio Comunale.

ART. 25

Partecipazione a società di capitali

1. Oltre che mediante strutture proprie e con il ricorso alla collaborazione con altri Comuni ed altri soggetti pubblici, il Comune può gestire i servizi pubblici locali ricorrendo alla collaborazione con privati con i quali può partecipare a società di capitali anche in posizione minoritaria.
2. Il Comune può partecipare a società di capitali quando l'oggetto sociale delle stesse sia utile e/o funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART. 26

Erogazione contributi a privati

1. Per il perseguimento dei propri fini il Comune può erogare contributi a soggetti privati nei limiti e con le modalità previsti da apposito Regolamento e dalle leggi statali e regionali.

ART. 27

Informazioni e relazioni pubbliche

1. E' istituito con forme e modalità fissate dal Regolamento "l'Ufficio Relazioni con il pubblico" che avrà la funzione di dare informazioni ai cittadini e di aiutarli nell'approccio con tutte le problematiche relative agli uffici comunali e alle pubbliche amministrazioni in genere.
2. Il Comune tiene in particolare considerazione le istanze e le petizioni dei cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. In tale ufficio i cittadini potranno presentare istanze, petizioni e proposte anche dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi. Il Sindaco informa e attiva gli organi competenti fornendo comunque risposta entro il termine di trenta giorni.
4. Il Regolamento prevede le forme e i modi di informazione e/o di comunicazione più idonei al fine di favorire la conoscenza e la fruizione delle attività dell'Ente da parte dei cittadini.

ART. 28

Referendum Consultivi

1. L'indizione di Referendum comunali tali da consentire la scelta tra due o più opzioni relative alla stessa materia può essere richiesta:
 - a) da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
 - b) al Consiglio Comunale
2. Le Consultazioni ed i Referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale non in contrasto con i principi generali espressi dallo Statuto. In particolare non è ammesso il Referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - Norme tributarie e tariffe
 - Statuto comunale
 - Regolamento del Consiglio Comunale
 - Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici.
3. Le modalità dello svolgimento dei Referendum saranno disciplinate da apposito Regolamento.

TITOLO IV

FUNZIONI E SERVIZI

ART. 29

Esercizio delle funzioni

1. Il Comune esercita le funzioni attribuite e/o delegate dalla Legge.
2. Può gestire i servizi pubblici nelle forme previste dalla Legge, secondo scelte motivate dal Consiglio Comunale.

ART. 30

Istituzioni – Associazioni – Fondazioni

1. Il Comune può svolgere le proprie funzioni in materia di servizi sociali, ricreativi, sportivi, del tempo libero e culturali e comunque non aventi rilevanza economica, attraverso istituzioni, le quali sono individuate con la delibera istitutiva.
2. Le Istituzioni hanno autonomia gestionale ma non personalità giuridica.
3. Il Regolamento ne disciplina il funzionamento e l'ordinamento.
4. La gestione dei servizi culturali e del tempo libero è consentita anche mediante l'affidamento diretto ad associazioni e fondazioni anche appositamente costituite o partecipate.

ART. 31

Accordi di programma

1. Il Sindaco può promuovere accordi di programma.
2. Il Sindaco è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

ART. 32

Conferenza dei Servizi

1. Il Comune può indire, direttamente o su richiesta di uno o più soggetti interessati, conferenze di servizi, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il Comune è altresì autorizzato a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche amministrazioni con le procedure e le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO V

ORGANI ELETTIVI

ART. 33

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 34

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo; si avvale nelle sue attività del Presidente del Consiglio Comunale, dei Gruppi Consiliari, delle Commissioni Consiliari Permanenti, speciali e della conferenza dei Capigruppo.

ART. 35

Elezione e composizione del Consiglio Comunale

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il seggio che durante il periodo di carica di consiglio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato del medesimo gruppo che dopo gli eletti ha riportato la maggiore cifra elettorale.

ART. 36

Durata in carica del Consiglio Comunale

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 37

Adempimenti del Consiglio nella prima seduta di insediamento

1. Nella sua prima adunanza il Consiglio provvede:
 - a) alla convalida degli eletti con l'eventuale surrogazione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili;
 - b) al giuramento del Sindaco davanti al Consiglio Comunale;
 - c) alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
 - d) alla presa d'atto del provvedimento del Sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta Comunale.

ART. 38

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e dell'ordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Spetta al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi.
8. Il Consiglio Comunale esercita il potere di tutela dell'autonomia statutaria del Comune in materia di applicazione delle norme statali e regionali che riguardano le funzioni amministrative del Comune.

ART. 39

Linee programmatiche: presentazione e verifica

1. Entro dieci giorni dalla seduta di insediamento, il Sindaco deposita presso la Segreteria Generale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo, entro i successivi dieci giorni presenta al Consiglio le linee programmatiche per l'approvazione.

ART. 40

Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento che fissa altresì le modalità attraverso le quali garantire al Consiglio stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie, necessari.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

ART. 41

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali devono intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto nella competizione elettorale la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi di legge.
4. Il Consiglio può delegare ad un Consigliere compiti o funzioni specifiche.

ART. 42

Diritti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto:
 - a) di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze. Le mozioni saranno iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari; alle interrogazioni ed interpellanze sarà data risposta scritta entro venti giorni da quello della presentazione, salvo espressa richiesta di risposta in aula;
 - b) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio mediante presentazione di emendamenti i quali saranno votati in seduta successiva, dopo l'espressione sugli stessi dei prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ovvero nella stessa seduta, prescindendo dai pareri e dalle attestazioni, ma in tal caso l'intera responsabilità è assunta dal Consiglio;
 - c) di iniziativa mediante formulazione di proposte di deliberazione da parte di uno o più consiglieri; il presidente del Consiglio in accordo con il Sindaco valuta l'ammissibilità della proposta, disponendo per la loro istruttoria e per l'iscrizione all'ordine del giorno secondo i tempi, le modalità e le procedure fissate dal Regolamento;
 - d) di ottenere dagli uffici comunali, dalle Aziende e dagli Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

ART. 43

Indennità

1. La misura dell'indennità è fissata dalla legge.
2. Ad ogni Consigliere Comunale spetta il gettone di presenza che può essere incrementato o diminuito con delibera dello stesso Consiglio.

ART. 44

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali sono costituiti in gruppi.

IL SINDACO

ART. 45

Il Sindaco Organo Istituzionale

1. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il distintivo del Sindaco è una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

ART. 46

Competenze del Sindaco quale organo responsabile del Comune

1. Il Sindaco quale responsabile dell'amministrazione del Comune:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b) presenta al Consiglio le linee programmatiche secondo le modalità stabilite nel precedente art. 18;
 - c) nomina i componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
 - d) può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - e) comunica al Consiglio eventuali modificazioni di attribuzioni di incarichi agli Assessori;
 - f) richiede al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio e indica gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno;
 - g) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
 - h) coordina l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma amministrativo;
 - i) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze della Giunta;
 - j) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - k) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - l) promuove la conclusione di accordi di programma;
 - m) attribuisce e definisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali e gli incarichi dirigenziali di collaborazione esterna nel rispetto delle leggi e dei regolamenti del Comune;
 - n) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - o) nomina e revoca il Segretario Comunale e può nominare il Direttore Generale con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dai Regolamenti;
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART. 47

Modi di esercizio della rappresentanza legale

1. Il Sindaco promuove l'azione o resiste in giudizio avanti a tutte le giurisdizioni (civile - amministrativa - tributaria), avvalendosi dei funzionari interni o di legali esterni.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune anche in giudizio.
3. Spetta alla Giunta Comunale la decisione di conciliare o transigere le controversie giudiziali e stragiudiziali; la proposta deve contenere il parere del responsabile del servizio interessato.

ART. 48

Incarichi agli assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di verificare l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio in determinati settori omogenei dell'Amministrazione, nonché di ricontrarne la corrispondenza con gli obiettivi prefissati dal Piano Economico di Gestione.
2. Può delegare gli Assessori a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento con motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 49

Nomine

1. Tutti coloro che sono nominati a vario titolo in Enti, Società o altro in rappresentanza del Comune, sono tenuti, ogni qualvolta l'organo che li ha nominati lo richieda, a relazionare sul proprio operato in seno all'Ente di destinazione.

GIUNTA COMUNALE

ART. 50

Composizione Giunta e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a sette.
2. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.
4. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
6. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
7. Nella Giunta, normalmente sono rappresentati entrambi i sessi.

ART. 51

Durata in carica

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nei casi di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.03.1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18.01.1992, n. 16.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 52

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia per appello nominale della maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Presidente del Consiglio.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 53

Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - c) revoca
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco che ne prende atto e provvede alla sostituzione.
3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori con provvedimento adeguatamente motivato.

4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio alla prima seduta utile.

ART. 54

Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune:
 - adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi;
 - svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - riferisce al Consiglio sulla sua attività, con speciale riguardo alla verifica dell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio.
2. In particolare la Giunta:
 - a) predispose le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti ad esso riservati dalla legge;
 - b) approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale se nominato;
 - c) approva i piani esecutivi dei programmi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;
 - d) approva la dotazione organica e le relative variazioni;
 - e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - e) approva i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi compreso quello per il conferimento degli incarichi e delle collaborazioni a personale esterno, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g) adotta le variazioni delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
 - h) assegna i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi, salvo che non risultino predeterminati dalla legge da regolamenti o da contratti;
 - i) definisce i criteri generali in materia di contributi finanziari a terzi;
 - j) approva le convenzioni con Enti Pubblici che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi;
 - k) dispone per l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo;
 - l) esprime i pareri ad Enti ed Organi esterni al Comune, che la legge non attribuisca alla competenza del Sindaco, del Consiglio, oppure che lo Statuto e i Regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario o dei Responsabili delle aree funzionali;
 - m) autorizza ad agire, a resistere o a transigere davanti a tutte le autorità sia amministrative che giurisdizionali ivi compreso il Capo dello Stato in ogni fase e grado;
 - n) dispone le nomine e le designazioni non attribuite alla competenza del Sindaco per le quali la legge statale o regionale o fonti locali non prevedano la rappresentanza delle minoranze o il raggiungimento di maggioranze speciali.

TITOLO VI
ORGANI NON ELETTIVI SEGRETARIO GENERALE

ART. 55

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui dipendete funzionalmente:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree funzionali e ne coordina l'attività;
 - c) cura l'attuazione dei provvedimenti avvalendosi della struttura organizzativa;
 - d) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige, anche con l'ausilio di altro dipendente o di terzi, i verbali che sottoscrive insieme con il Presidente rispettivamente del Consiglio e del Sindaco;
 - e) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti necessari all'istruttoria delle deliberazioni svolta dai settori e servizi competenti;
 - f) promuove eventuali indagini e verifiche volte sia ad accertare la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai responsabili delle aree funzionali che a migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
 - g) può rogare tutti i contratti e convenzioni nei quali il Comune ne è parte ed autenticare scritture private nell'interesse dell'Ente;
 - h) adotta i provvedimenti relativi ai congedi ordinari dei Responsabili delle aree funzionali ed autorizza le missioni;
 - i) esercita tutte le altre funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento o conferitegli dal Sindaco.

ART. 56

Il Vice Segretario

1. Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di assenza o impedimento.
2. L'ordinamento generale degli uffici e servizi ne determina i requisiti e le competenze.

ART. 57

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione.
2. Il Sindaco, ove si avvalga di tale facoltà, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
3. Il Sindaco può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale.

4. Il Direttore Generale, preposto alla gestione dell'Ente, provvede a:
 - a) definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) coordinare i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - c) elaborare, con il concorso dei Responsabili di area funzionale e secondo le direttive impartite dal Sindaco, la proposta di bilancio;
 - d) predisporre il piano di dettaglio degli obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;
 - e) definire con la direzione delle società partecipate e delle Istituzioni, i progetti strategici e le iniziative in cui i punti a), b), al fine di garantire l'Amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneità di criteri di impostazione e di valutazione.
5. I Responsabili delle aree funzionali, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate rispondono al Direttore Generale.

RESPONSABILI AREE FUNZIONALI

ART. 58

I Responsabili aree funzionali

1. I Responsabili aree funzionali collaborano con gli Organi di Governo del Comune alla definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare.
2. Ai Responsabili aree funzionali spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Ai Responsabili predetti spetta altresì la direzione delle aree funzionali, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.
4. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
5. Collaborano alla formazione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione, e del conto consuntivo entro i limiti delle competenze della propria area funzionale e gestiscono le risorse finanziarie loro assegnate con il P.E.G..
6. I responsabili aree funzionali godono di piena autonomia di direzione e di decisione tecnica nell'ambito delle direttive fissate dal Sindaco e/o dal Direttore Generale.
7. Spetta ai Responsabili aree funzionali rendere l'interrogatorio libero davanti al giudice nelle materie di propria competenza o per le questioni di cui siano a conoscenza per ragioni d'ufficio.

ART. 59

Dirigenti con contratto a termine

1. La copertura di posti di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

ART. 60

Conferenza Responsabili area funzionale

1. La conferenza dei responsabili area funzionale è organo di coordinamento gestionale, composto dal Segretario, dal Direttore Generale, se nominato, dal Vice Segretario e dai responsabili di area funzionale.
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento della conferenza stessa.
3. Su richiesta del Sindaco, del Segretario o del Direttore Generale, la Conferenza esprime parere preventivo non vincolante sugli atti spettanti ai Responsabili di area funzionale, di interesse generale o aventi comunque rilevanza nell'organizzazione generale degli uffici, dei servizi o del personale.
4. La Conferenza è altresì organo consultivo sulle questioni sottopostegli dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 61

Organizzazione Uffici Comunali e Dotazioni Organiche

1. Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di economicità, efficienza, efficacia, finalizzati ai risultati, anche in attuazione del principio di separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
2. Gli uffici sono ordinati secondo i seguenti criteri:
 - a) articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
 - b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza;
 - c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzioni ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
 - d) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
 - e) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche

mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'Amministrazione, nonché tra Amministrazione ed Enti diversi.

- f) l'Amministrazione cura la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale.

ART. 62

Ordinamento

1. Il Comune disciplina con regolamenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Regolamento del personale disciplina nel rispetto dei principi generali, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
3. Il Comune garantisce, su un piano di perfetta parità fra uomo e donna, l'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera delle donne in ogni settore, area e qualifica funzionale.

TITOLO VIII

REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE

ART. 63

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre esperti, è nominato con la delibera del Consiglio Comunale, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.
2. Compiti e funzionamento sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento.

ART. 64

Bilancio di previsione – Commissario ad acta

1. La mandata predisposizione nei termini di Legge dello schema di Bilancio preventivo e comunque la sua non approvazione nei termini da parte del Consiglio Comunale comporta il commissariamento del Comune nella figura del Difensore Civico.
2. A tal fine, trascorso inutilmente il termine, il Segretario Comunale, ne dà immediata comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Segretario provvede, previ gli accertamenti del caso, entro la giornata successiva al suo ricevimento, ad assumere le conseguenti iniziative con l'eventuale formale comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta attivazione del procedimento comportante la sua contestuale assunzione a Commissario.
4. Il Difensore Civico, nella veste di Commissario provvede a predisporre, entro i successivi dieci giorni, lo schema di bilancio, qualora non vi abbia già ottemperato la Giunta Comunale, e ad adottarlo.
5. Nei successivi cinque giorni farà notificare a tutti i Consiglieri Comunali apposito avviso di avvenuto deposito presso la Segreteria dello schema di bilancio che dovrà essere

approvato entro venti giorni.

6. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non approvi il Bilancio, il Commissario provvede con propria decisione nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
7. Il Segretario Comunale dà contestuale comunicazione al Prefetto di quanto sopra ai fini dell'attivazione della conseguente procedura per lo scioglimento del Consiglio.

NORME FINALI

ART. 65

Modifica allo Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. Nessuna deliberazione di revisione o abrogazione che non derivi da espressa disposizione normativa, può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.